

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI UCRIA E FLORESTA

(ART. 30 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 -ART. 10 D.P.R. 4.12.1997 N. 465)

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno) del mese di luglio nella
Residenza Municipale di Ucria

TRA LE PARTI

- Il Sig. Vincenzo Crisà, nato a Ucria il Sindaco pro tempore del Comune di Ucria, cod. fisc. che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- Il Sig. Antonino Cappadona, nato a Floresta il 22.02.1944 Sindaco pro tempore del Comune di Floresta, cod.fisc 01582160832, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

PREMESSO

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000 n.267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale.
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali:
 - a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
 - b) con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
 - c) con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
 - d) con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- che i Comuni di Ucria e Floresta sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Sicilia dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno -Prefettura U.T.G di Palermo, ed hanno rispettivamente una popolazione di n. 1079 e n. 475 abitanti alla data del 31.08.2017;
- che con deliberazione del C.C. n. del 30 luglio 2018 l'Amministrazione Comunale di Ucria ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e art. 10 D.P.R. 4.12.1997 n.465, con il Comune di Floresta approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. del 23 luglio 2018 l'Amministrazione Comunale di Floresta ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e art. 10 D.P.R. 4.12.1997 n.465, con il Comune di Ucria approvando il relativo schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato del servizio di segreteria comunale convenzionata, di classe IV, tra i Comuni di Ucria e Floresta allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio.

2. La circolare del Ministero dell'Interno n.485-E del 24/03/2015 stabilisce che ai fini della determinazione della retribuzione di posizione e della idoneità del segretario, nelle sedi convenzionate, bisogna fare riferimento agli abitanti del Comune capofila e non più alla classificazione superiore determinata dal cumulo della popolazione;

Articolo 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Ucria, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa fra i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Ucria, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Articolo 3

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale con i sindaci dei Comuni di Ucria e Floresta.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l' ex Agenzia Autonoma.

Articolo 4

MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione, i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera professionale in ciascun Ente. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate su cinque giorni settimanali.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, il Sindaco capo convenzione potrà richiedere alla competente ex Agenzia al Segretario supplente, oppure potrà indicare il vice segretario, individuato e/o incaricato dal medesimo.

Articolo 5

FORME DI CONSULTAZIONE

I sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina nuovo Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio (per esempio: articolazione prestazioni lavorative etc.).

Articolo 6
TRATTAMENTO ECONOMICO,
RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso ciascun Comune, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge.

La spesa per il trattamento economico del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune in proporzione all'articolazione della prestazione lavorativa, pattuita nel precedente art. 4 e precisamente:

- Comune di Ucria 50%
- Comune di Floresta 50%

Il Comune di Ucria provvederà ad anticipare e corrispondere tali spese che dovranno essere rimborsate trimestralmente, in acconto, dall'altro comune convenzionato in base ad apposita comunicazione dell'Ufficio Personale di Ucria il quale, entro il 31 gennaio, invierà il rendiconto definitivo relativo alla spesa sostenuta per il segretario comunale nell'anno precedente procedendo ai relativi conguagli. Eventuali contestazioni in ordine al riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentate al Comune di Ucria entro 15 giorni dal ricevimento rendiconto definitivo annuale.

Il Comune di Ucria esaminerà le osservazioni e fornirà le proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia.

Il trattamento economico ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Ucria, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Ucria le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, rimanendo non soggetti a ripartizione, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei

singoli Comuni, la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e altri istituti contrattuali (per es. galleggiamento). Il Comune di Ucria, previo accordo tra i Sindaci dei comuni convenzionati, potrà erogare direttamente tali competenze al segretario comunale addebitando dette spese, in sede di riparto, esclusivamente al comune interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo comune, saranno liquidate dal Comune capo convenzione e ripartite tra gli Enti in rapporto alla quota convenzionata.

Articolo 7

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1° agosto 2018.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune capo convenzione, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con atto espresso, da adottarsi, comunque, entro il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.

Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale ed avrà efficacia dal 30° giorno successivo alla notifica della stessa deliberazione agli altri comuni convenzionati, salvo diverso accordo tra i comuni convenzionati.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Al momento dello scioglimento anticipato della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso conserva la titolarità.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo convenzione.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari della Sicilia dovranno

essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prenderne atto.

Articolo 8

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Articolo 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata nella **classe IV** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Articolo 10

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 11

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Ucria e Floresta

verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE – UCRIA
Vincenzo Crisà

IL SINDACO DEL COMUNE DI Floresta
Antonino Cappadona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Alfano